

Assicurazione: per gli strumenti musicali
DIP - Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo



Compagnia: Liberty Mutual Insurance Europe S.E.

Liberty Mutual Insurance Europe SE ha sede legale in 5-7 rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, Grand Duchy of Luxembourg, e sede secondaria in via Fabio Filzi 29, Milano 20124, Italia. Essa opera in Italia in regime di stabilimento ed è iscritta all'Elenco II (in appendice all'Albo presso l'IVASS) delle imprese che operano in Italia in regime di stabilimento sub n. I.00162.

Liberty Mutual Insurance Europe SE (LMIE), società del gruppo Liberty Mutual Insurance Group è operante con il nome commerciale di Liberty Specialty Markets.

Prodotto: "Musical Instrument Musicisti" Edizione ITA-12-2019

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questo prodotto assicura in forma All Risks gli strumenti musicali indicati e specificati nell'Allegato 1 di polizza.



Che cosa è assicurato?

Sono assicurati:

- ✓ La garanzia è prestata esclusivamente per gli strumenti musicali di ogni tipo, descritti e valorizzata nell'Allegato 1, i relativi archetti e le custodie.
- ✓ Con questa copertura assicurativa si risarciscono i danni subiti agli oggetti assicurati a seguito di eventi accidentali dolosi, compresi: furto, rapina atto vandalico che ne provochino la perdita la distruzione od il danneggiamento sia durante il trasporto che durante l'utilizzo.



Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati:

- ✗ L'assicurazione non opera per i beni non assicurati e per le garanzie non acquistate; inoltre, sono sempre esclusi i danni commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato e/o dei rappresentanti legali. Ogni sezione di polizza prevede delle delimitazioni riportate, con tutti i relativi dettagli, negli articoli denominati "Esclusioni".

Di seguito alcune delle principali Esclusioni:

- ✗ Le rotture di corde ance plettri, pelli
- ✗ Le rotture o guasti di circuiti elettrici od elettronici o loro componenti
- ✗ La misteriosa sparizione
- ✗ Il furto avvenuto su automezzo incustodito



Ci sono limiti di copertura?

Sì, la copertura assicurativa prevede franchigie, scoperti e sottolimiti specifici indicati nell'Allegato 1 e/o nelle condizioni particolari di assicurazione. Tali limiti sono dettagliati nel DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Ci sono limiti alla copertura?".



Dove vale la copertura?

La garanzia è estesa al Mondo intero, nelle condizioni riportate nella riferita clausola. La garanzia non è prestata per i paesi soggetti a sanzioni internazionali.



Che obblighi ho?

Alla sottoscrizione del contratto l'Assicurato e/o il Contraente ha l'obbligo di fornire all'Assicuratore di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Il Contraente è tenuto al pagamento del premio, entro i termini di mora contrattuali.

Nel corso del contratto l'Assicurato/Contraente deve dare comunicazione scritta all'Assicuratore dei cambiamenti che comportano un aggravamento od una diminuzione o del rischio.

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto nel più breve tempo possibile al proprio intermediario assicurativo oppure direttamente all'Assicuratore, e nel caso in cui sia stata commessa un'azione criminosa, anche alle Autorità di Polizia secondo i termini e le modalità previste all'interno del DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?"



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato entro i termini di mora contrattuale, all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza, ed è comprensivo di imposte. Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l'Intermediario.

Il Premio se accordato, può essere frazionato in due o più rate.

Se previsto, il premio di regolazione verrà corrisposto alle scadenze stabilite.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto (salvo diversa pattuizione tra le Parti) è stipulato con la formula del tacito rinnovo e ha durata annua. La copertura comincia alle ore 24:00 del giorno indicato in polizza, a condizione che sia stato pagato il premio. In caso contrario, la copertura comincia alle ore 24:00 del giorno del pagamento. In mancanza di disdetta, la polizza si rinnova automaticamente ad ogni scadenza annuale per un altro anno e così successivamente di anno in anno.



Come posso disdire la polizza?

Puoi impedire il rinnovo automatico della polizza inviando alla Compagnia richiesta di disdetta mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.

Assicurazione: Strumenti Musicali
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE

Prodotto: “Musical Instrument Musicisti”

Data di ultimo aggiornamento: ITA-12-2019. Questo DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente/aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Liberty Mutual Insurance Europe SE ha sede legale in 5-7 rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, Grand Duchy of Luxembourg. In Italia Liberty Mutual Insurance Europe SE ha sede secondaria in via Fabio Filzi 29, 20124 Milano.

Il sito internet, il recapito telefonico, fax e l'indirizzo mail sono rispettivamente:

<http://www.liueurope.com>; Tel: +39 02 2627 081; Fax: 0226260935; libertyitalia@legalmail.it.

Liberty Mutual Insurance Europe SE opera in Italia in regime di stabilimento ai sensi della direttiva 92/49/ECC e successive modificazioni, nonché ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. f ed art. 23 del Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 209/2005 e successive modificazioni) ed è iscritta all'Elenco II (in appendice all'Albo presso l'Ivass) delle imprese che operano in Italia in regime di stabilimento sub n. I.00162.

Liberty Mutual Insurance Europe SE è sottoposta al controllo dell'autorità di vigilanza dello Stato di Origine (Gran Ducato di Lussemburgo): Commissariat aux Assurances, con sede in 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

Liberty Specialty Markets è la denominazione commerciale di Liberty Mutual Insurance Europe SE.

Al 31 Dicembre 2019, l'ammontare del capitale netto di Liberty Mutual Insurance Europe SE è di \$1.456.259.000 di cui \$ 290.269.000 di capitale sociale ed \$ 1.165.990.000 di riserve patrimoniali. L'indice di solvibilità riferito alla gestione dei danni di Liberty Mutual Insurance Europe SE (che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) è pari a 117%. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link www.liueurope.com

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Si precisa che l'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportato alle somme assicurate concordate con il Contraente.

Si precisa che l'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportato alle somme assicurate concordate con il Contraente. La polizza prevede la formula "All Risks" (Tutti i Rischi) che copre qualsiasi possibile rischio ad eccezione delle limitazioni / esclusioni espressamente elencate nel testo di polizza (articolo 2 – Esclusioni).

La garanzia è prestata esclusivamente per gli strumenti musicali di ogni tipo, descritti e valorizzati in polizza, i relativi archetti e le custodie.

La Copertura giacenza vale in qualsiasi immobile o porzione di immobile a condizione che lo stesso sia protetto dai mezzi specificatamente descritti in polizza.

Si risarciscono i danni subiti dai beni assicurati a seguito di eventi accidentali o dolosi, compresi: furto, rapina, atto vandalico, che ne provochino la perdita, la distruzione o il danneggiamento sia durante il trasporto che durante l'utilizzo.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

La Garanzia può essere integrata e/o modificata con l'inclusione di clausole create ad hoc, preventivamente concordate con gli Assicurati, in base alla differente tipologia degli strumenti musicali.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Escludere la Garanzia Trasporto

È possibile escludere la Garanzia Trasporto, mantenendo invariate le altre Garanzie.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

I danni verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto.

I danni verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche.

I danni causati dalla continua esposizione a gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere od impurità dell'aria, radiazioni luminose.

I danni causati da stato di conservazione, usura, progressivo deterioramento dell'oggetto assicurato.

I danni causati dai tarli, da tarme o altri insetti, da roditori, da vermi.

Le rotture di corde, ance, plettri, pelli.

Le rotture o guasti di circuiti elettrici od elettronici o loro componenti.

I danni o deterioramenti aventi la loro diretta origine in un'operazione di pulitura, riparazione o rimessa a nuovo.

I danni o deterioramenti da furto o sparizione degli strumenti lasciati incustoditi: all'aperto, in luoghi accessibili al pubblico e su veicoli.

I trasporti via nave, fatti salvi quelli a mezzo traghetto.

I danni causati, determinati od agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o dal Contraente. Qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, la disposizione si applica in relazione al dolo o colpa grave dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei preposti che siano investiti di poteri decisionali; in caso di società di persone, la disposizione si applica in relazione al dolo o colpa grave dei soci illimitatamente responsabili.

I danni determinati od agevolati con dolo o colpa grave da parenti, fino al terzo grado od affini, del Contraente e/o dell'Assicurato o da persone del cui operato essi debbano rispondere.

I danni determinati od agevolati con dolo o colpa grave da dipendenti del Contraente e/o dell'Assicurato, dalle persone del cui operato essi debbano rispondere nonché da coloro che sono incaricati della sorveglianza dei locali.

In tali ipotesi, i danni sono ricompresi in assicurazione, qualora il Contraente e/o l'Assicurato agiscano giudizialmente contro gli autori, diretti o che abbiano concorso ad agevolare il fatto, ed essi stessi non agiscano in rivalsa

	contro di essi.
--	-----------------



Ci sono limiti di copertura?

Si precisa che, di norma, le clausole che indicano limitazioni delle garanzie sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, più precisamente sono evidenziate in grassetto.
Il Contraente / Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo o – se si tratta di furto o rapina – altera le tracce e gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
La Società non rinuncia al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del C.C.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Si precisa che, di norma, le clausole che indicano oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, più precisamente sono evidenziate in grassetto.


<p>Cosa fare in caso di sinistro?</p>	<p>In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno:</p> <p>durante il periodo di durata dell'assicurazione, informare nel più breve tempo possibile l'Assicuratore e, nel caso in cui sia stata commessa un'azione criminosa, le Autorità di Polizia. La comunicazione dovrà essere fatta non appena possibile a decorrere da quando l'Assicurato e/o il Contraente ne siano venuti a conoscenza o dovrebbero esserne venuti a conoscenza;</p> <p>Per presentare denuncia di sinistro l'Assicurato e/o il Contraente dovranno trasmettere la necessaria documentazione, come previsto agli Artt. 12 e 13 delle Condizioni Generali, al proprio intermediario assicurativo oppure direttamente all'Assicuratore ai seguenti recapiti:</p> <p>Via Fabio Filzi 29, Milano (MI), 20124 Fax +39 02 2626 0935 sinistri.lsm@legalmail.it</p> <p>Fornire all'Assicuratore o ai suoi rappresentanti tutte le informazioni disponibili compresa la documentazione, formale o non, relativa a tutti gli acquisti, le vendite, affidamenti e altre transazioni relative allo stock assicurato. Tali informazioni verranno utilizzate dall'Assicuratore o dai suoi rappresentanti per contribuire a determinare l'ammontare del sinistro. Nel caso in cui le informazioni fornite non giustifichino l'ammontare del risarcimento richiesto, l'Assicuratore sarà responsabile solo per l'importo giustificato. Qualsiasi risarcimento che ecceda tale importo sarà corrisposto ad esclusiva discrezione dell'Assicuratore, tranne che per quanto diversamente stabilito.</p> <p>Nei casi di furto, rapina e/o altro reato, farne denuncia per iscritto all'Autorità Giudiziaria o di Polizia ed all'Assicuratore nel termine di 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza;</p> <p>fornire all'Assicuratore, nel più breve tempo possibile e comunque su richiesta degli stessi o di chi al momento li rappresenta, una distinta particolareggiata dei beni colpiti da sinistro con l'indicazione del loro rispettivo valore nonché la Dichiarazione di resa denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia;</p>
--	---


	<p>Conservare le tracce e gli indizi materiali del sinistro e/o fornire tutte quelle prove ed informazioni sui beni colpiti dal sinistro oltre che sulle circostanze e cause di questo, che l'Assicuratore o i suoi incaricati possano ragionevolmente richiedere.</p>
	<p>Assistenza diretta / in convenzione: la polizza non prevede prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da enti/strutture convenzionate con l'Impresa.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: la polizza non prevede la gestione dei sinistri fornita da altre imprese.</p> <p>Prescrizione: I diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono entro il termine di 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto in conformità all'art. 2952 Codice Civile.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>L'Assicuratore determina il premio in base alle dichiarazioni dell'Assicurato e/o del Contraente riportate nel Questionario Proposta, i quali sono obbligati a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte dall'Assicuratore.</p> <p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, proroga, rinnovo o appendice.</p> <p>Le dichiarazioni inesatte, le reticenze o le omissioni del Contraente e/o Assicurato relativamente a circostanze influenti sulla valutazione del rischio non sono causa di annullamento del contratto, ove chi le ha rese possa provare a essersi così comportato in assenza di dolo o colpa grave. Spetta all'Assicuratore il maggior premio conseguente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui si è verificata la circostanza che costituisce l'oggetto della dichiarazione inesatta o della reticenza.</p>
Obblighi dell'impresa	<p>Ricevuta la necessaria documentazione, e compiuti gli accertamenti del caso l'Assicuratore liquida l'indennità dovuta, ne dà comunicazione agli interessati, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'atto di liquidazione del danno debitamente firmato e corredato dei documenti richiesti.</p>





Quando e come devo pagare?

Premio	<p>I premi devono essere pagati all'Intermediario alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Il premio può essere pagato tramite assegno bancario, postale o circolare e altri sistemi di pagamento elettronico oppure in contanti per importi non superiori a settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.</p> <p>Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno (salvo per eventuali polizze di durata inferiore c.d. polizze temporanee). Se concesso il frazionamento del premio in più rate non è previsto alcun interesse di frazionamento.</p> <p>Il premio è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore.</p>
Rimborso	<p>Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente può recedere dall'assicurazione a mezzo raccomandata A/R da inviare al Contraente con preavviso di 30 giorni. In tal caso a Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.</p>

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<p>La copertura comincia alle ore 24:00 del giorno indicato in polizza, a condizione che sia stato pagato il premio. In caso contrario, la copertura comincia alle ore 24:00 del giorno del pagamento.</p> <p>L'assicurazione essendo stipulata nella forma "temporanea" termina nella data concordata tra le Parti.</p>
Sospensione	<p>Qualora il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza.</p> <p>Parimenti la stessa sospensione decorre nel caso in cui il Contraente non paghi entro 30 giorni dalla presentazione della eventuale appendice di Regolazione Premio che regola le eventuali movimentazioni in entrata e uscita dei beni e della conseguente appendice di Riforma / Quietanza.</p>

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	<p>Il contratto non prevede il diritto del Contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipula dello stesso per eventuale ripensamento.</p>
Risoluzione	<p>È possibile impedire il rinnovo automatico della polizza inviando all'Impresa richiesta di disdetta mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.</p> <p>Il Contraente dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, può recedere dall'assicurazione a mezzo raccomandata A/R da inviare alla Società con preavviso di 30 giorni. Entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Società rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.</p>

 A chi è rivolto questo prodotto?	
<p>MUSICAL INSTRUMENTS MUSICISTI è un prodotto con formula "All risks" rivolto all'assicurazione degli strumenti musicali.</p>	

 Quali costi devo sostenere?	
<p>Costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari può variare in funzione del canale di distribuzione. Per questa tipologia di prodotti gli intermediari percepiscono una commissione media pari orientativamente al 17%.</p> <p>Compensi: il totale da pagare può essere comprensivo dell'eventuale compenso concordato con l'Intermediario per l'attività di consulenza e assistenza prestata, come consentito dall'art. 106 e ss. del Codice delle Assicurazioni private e relative norme di attuazione. L'importo del compenso è riconosciuto ad ogni ricorrenza annuale della polizza e non è in alcun modo una componente del premio assicurativo, né è ad esso assimilabile.</p>	

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE CONTROVERSIE?	
All'Impresa assicuratrice	<p>Liberty Specialty Markets prende seriamente in considerazione ogni reclamo. Il nostro obiettivo è di gestire efficientemente e correttamente tutti i reclami in modo idoneo e trasparente garantendo che ogni questione sollevata sia</p>

	<p>scrupolosamente esaminata e, dove possibile, risolta in modo soddisfacente. Per eventuali richieste di informazioni o eventuali dubbi riguardanti la sua polizza o la gestione dei sinistri la preghiamo di contattare in primo luogo il suo intermediario assicurativo.</p> <p>In ogni caso qualora volesse inoltrare un reclamo, in qualsiasi momento sia per iscritto che verbalmente potrà utilizzare i dettagli riportati qui di seguito: Liberty Mutual Insurance Europe SE Indirizzo : Via Fabio Filzi 29 20124 Milano Italy Tel: 0039 02 2627 081 Fax: 0039 02 2626 0935 Email: complaints.lsmitaly@libertyglobalgroup.com</p> <p>Il suo reclamo verrà riscontrato tempestivamente per iscritto da parte di LMIE, ed un riscontro formale circa l'esito del reclamo Le verrà fornito entro 45 giorni dalla effettiva data di ricezione da parte di LMIE. La preghiamo di indicare il numero della Sua polizza e/o il numero di sinistro in ogni corrispondenza.</p>
All'IVASS	<p>In caso di insoddisfazione con riferimento alla decisione finale, ovvero in caso di mancata ricezione di una decisione in merito entro quarantacinque (45) giorni di calendario dal presentazione del reclamo, l'assicurato avrà il diritto di presentare il proprio reclamo all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ai seguenti recapiti:</p> <p>IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Via del Quirinale 21 - 00187 Roma Tel. 800 486661 (chiamate dall'Italia) Tel.: +39 06 42021 095 (chiamate dall'estero) Fax: +39 06 42133 206 E-mail: ivass@pec.ivass.it</p> <p>Il sito IVASS www.ivass.it fornisce ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo, oltre a mettere a disposizione l'apposito modulo disposto a tale scopo.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori).</p>	
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98)</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Assicuratore.</p>
Altri sistemi alternative di risoluzione delle controversie	<p>Arbitrato irrituale: laddove espressamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione, eventuali controversie relative alla determinazione del valore del danno saranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti sottoscrittrici il contratto. Per attivare la procedura, è necessario comunicare all'Impresa la volontà di dare avvio alla stessa. L'Impresa provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la</p>

procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di polizza.

Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere in arbitrato, così come regolamentato dall'articolo

6 – Controversie, Nomine dei periti e relativo mandato, delle Norme che regolano i casi di sinistro, si rammenta la possibilità in ogni caso di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Per la **risoluzione delle controversie transfrontaliere**, i reclami presentati all'IVASS possono essere indirizzati direttamente al sistema di risoluzione delle controversie all'estero, richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o l'applicazione della normativa applicabile.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

CONDIZIONI GENERALI e ADDIZIONALI DI ASSICURAZIONE

EDIZIONE 2019

Musical instrument Musicisti



Liberty
Specialty Markets

We insure. You prosper.

GLOSSARIO

(le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale, anche per i medesimi termini espressi al plurale)

- a) Assicurazione: il contratto di assicurazione che costituisce prova scritta ex art.1888 C.C.;
- b) Polizza: il documento che riporta le disposizioni che disciplinano l'assicurazione nonché tutte le eventuali modifiche che siano allo stesso apportate, mediante appendici o allegati, durante il periodo di validità;
- c) Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione;
- d) Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- e) Società: Liberty Mutual Insurance Europe SE;
- f) Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- g) Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
- h) Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso. I danni o le perdite che si verifichino nella medesima ubicazione e che siano riconducibili alla stessa causa costituiscono un unico sinistro;
- i) Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- l) Valore commerciale: il prezzo corrente dello strumento musicale o quello che potrebbe essergli attribuito nel mercato;
- m) Stima accettata: il valore commerciale attribuito all'oggetto di comune accordo fra le parti.
- n) Valore dichiarato: il valore indicato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell'oggetto colpito da sinistro;
- o) Deprezzamento: la diminuzione di valore commerciale subita dall'oggetto, dopo il restauro effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro;
- p) Veicoli: come definiti dall'art. 47 comma b), c), d) del "Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni; sono compresi nella definizione i treni e gli aeroplani;
- q) Custodia: contenitore appositamente predisposto per il trasporto dello strumento musicale e/o per riporre lo stesso.

Condizioni Generali Comuni a tutte le Sezioni

Art. 1 Dichiarazioni inesatte e reticenze

L'Assicuratore determina il premio in base alle dichiarazioni dell'Assicurato e/o del Contraente, i quali sono obbligati a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile. Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, proroga rinnovo o appendice.

Le dichiarazioni inesatte, le reticenze o le omissioni del Contraente e/o Assicurato relativamente a circostanze influenti sulla valutazione del rischio non sono causa di annullamento del contratto, ove chi le ha rese possa provare a essersi così comportato in assenza di dolo o colpa grave. Spetta all'Assicuratore il maggior premio conseguente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui si è verificata la circostanza che costituisce l'oggetto della dichiarazione inesatta o della reticenza.

Art. 2 Assicurazione presso diversi Assicuratori

Se sullo stesso interesse e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato o il Contraente deve dare all'Assicuratore comunicazione scritta degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, l'Assicuratore della presente copertura assicurativa sarà tenuto a pagare soltanto la propria quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori. L'Assicuratore, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, può recedere dalla presente assicurazione con preavviso di 15 giorni.

Art. 3 Decorrenza dell'Assicurazione – Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa alle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell'Assicuratore al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il premio di assicurazione si riferisce all'intero periodo di assicurazione specificato nel Modulo di polizza. L'Assicurato/contraente è in ogni caso tenuto al pagamento del premio per intero e in caso di sinistro, è facoltà dell'Assicuratore chiedere l'anticipato pagamento del premio totale.

Art. 4 Forma dell'assicurazione

Le eventuali modifiche, proroghe, rinnovi e sostituzioni della presente assicurazione debbono essere provati per iscritto.

Art. 5 Aggravamento del rischio

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non comunicati o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art.1898 C.C.

In caso di recesso l'Assicuratore rimborserà la parte di premio, al netto dell'imposta, dalla data in cui la comunicazione del recesso prende efficacia sino alla scadenza del contratto.

Art. 6 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio tale che se fosse stata conosciuta al momento del perfezionamento della assicurazione avrebbe portato alla pattuizione di un premio minore, l'Assicuratore ridurrà proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente ai sensi dell'Art. 1897 C.C. e rinunciano al diritto di recesso.

Art. 7 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di contratto e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o l'Assicuratore possono recedere dall'assicurazione. In caso di recesso esercitato dall'Assicuratore questo ha effetto dopo 30 giorni e l'Assicuratore entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 8 Proroga del contratto

Salvo quanto previsto dall'Art. 7 che precede, in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata A/R spedita alla Società almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 9 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 Rinvio alle norme di legge

Il presente contratto è regolato dalla legge Italiana. La giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto è individuata in base alle norme vigenti. Per quanto non diversamente qui regolato, valgono, quindi, le norme di legge

Art. 11 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni fra le parti dovranno essere inviate per lettera raccomandata, telefax, o posta elettronica certificata. Per quanto riguarda le comunicazioni al Contraente/Assicurato devono essere inviate all'ultimo indirizzo conosciuto dall'Assicuratore.

Art. 12 Clausola Intermediario Assicurativo

Con la sottoscrizione della presente polizza il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato l'incarico all'Intermediario assicurativo indicato nella stessa, di rappresentarlo ai fini della presente polizza.

Pertanto:

- a. ogni comunicazione effettuata all'Intermediario dall'Assicuratore si considererà come effettuata al Contraente/Assicurato;
- b. ogni comunicazione effettuata dall'Intermediario del Contraente/Assicurato all'Assicuratore si considererà come effettuata dal Contraente/Assicurato stesso.

Art. 13 Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ferma restando, ove applicabile, la competenza del foro del Consumatore ai sensi dell'art. 66 bis D. Lgs. 206/2005.

Art. 14 Buona fede

Le dichiarazioni inesatte, le reticenze o le omissioni del Contraente e/o Assicurato relativamente a circostanze influenti sulla valutazione del rischio, non sono causa di annullamento del contratto, ove chi le ha rese possa provare di essersi così comportato in assenza di dolo o colpa grave. Spetta alla Società il maggior premio conseguente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui si è verificata la circostanza che costituisce l'oggetto della dichiarazione inesatta o della reticenza.

Art. 15 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati soltanto dal Contraente e dall'Assicuratore. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione del sinistro così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dell'Assicurato.

Art. 16 Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre diritto a ispezionare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di comunicare tutte le necessarie indicazioni e informazioni sottoscritte da un altro Assicuratore. Un Assicuratore non è altresì responsabile per qualsiasi responsabilità assunta da un altro Assicuratore che possa aver sottoscritto il presente contratto.

DATA

L'ASSICURATO/CONTRAENTE

Ai fini degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Assicurato sottoscritto dichiara di aver attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni Generali:

Art. 1 Dichiarazioni inesatte e reticenze; Art. 2 Assicurazione presso diversi Assicuratori; Art. 3 Decorrenza dell'assicurazione – Pagamento del premio; Art.5 Aggravamento del rischio; Art. 7 Recesso in caso di sinistro; Art. 13 Foro competente.

DATA

L'ASSICURATO/CONTRAENTE

CONDIZIONI PARTICOLARI

Norme specifiche che regolano l'assicurazione Strumenti Musicali Musicisti

Le Condizioni Particolari che seguono, in caso di discordanza, prevalgono sulle Condizioni Generali
L'Assicuratore ha accettato di prestare la garanzia assicurativa sulla base della richiesta che gli è pervenuta e sulla base di tutte le informazioni relative al rischio che gli sono state fornite.

Art. 1 Rischi assicurati

La presente assicurazione copre i beni, elencati nella scheda di polizza – **Allegato 1**, contro tutti i rischi non espressamente esclusi all'art.2 Esclusioni, materiali e diretti di perdita o danneggiamento durante il periodo di validità della presente assicurazione, – **Allegato 1, nonché all'interno dei limiti territoriali ivi specificati, durante il periodo di validità della presente assicurazione subordinatamente ai seguenti termini, condizioni ed esclusioni. L'Assicuratore è responsabile esclusivamente nella misura in cui qualsiasi altra valida assicurazione non sia in grado di coprire qualsiasi danno se o nel caso questo contratto non fosse stato emesso.**

L'Assicurazione vale anche se gli oggetti sono dati a terze persone in uso, per custodia, per manutenzione, fermo il diritto per la Società di rivalersi verso dette terze persone.

I limiti di indennizzo, la franchigia e gli eventuali scoperti scoperti sono riportati nell' Allegato 1 di polizza.

Il Questionario Proposta accettato dall'Assicuratore, costituisce la base della presente Assicurazione e ne forma parte integrante.

Art. 2 - Esclusioni.

Sono esclusi dall'assicurazione:

- a) i danni verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto;
- b) i danni verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) i danni causati dalla continua esposizione a gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere od impurità dell'aria, radiazioni luminose;
- d) danni causati da stato di conservazione, usura, progressivo deterioramento dell'oggetto assicurato;
- e) i danni causati dai tarli, da tarme o altri insetti, da roditori, da vermi;
- f) rotture di corde, ance, plettri, pelli;
- g) rotture o guasti di circuiti elettrici od elettronici o loro componenti;
- h) i danni o deterioramenti aventi la loro diretta origine in un'operazione di pulitura, riparazione o rimessa a nuovo;
- i) i danni o deterioramenti da furto o sparizione degli strumenti lasciati incustoditi: all'aperto, in luoghi accessibili al pubblico e su veicoli;
- j) i danni e/o perdite da deprezzamento;
- k) i trasporti via nave, fatti salvi quelli a mezzo traghetto.
- l) i danni causati, determinati od agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o dal Contraente. Qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, la disposizione si applica in relazione al dolo o colpa grave dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei preposti che siano investiti di poteri decisionali; in caso di società di persone, la disposizione si applica in relazione al dolo o colpa grave dei soci illimitatamente responsabili;
- m) i danni determinati od agevolati con dolo o colpa grave da parenti, fino al terzo grado od affini, del Contraente e/o dell'Assicurato o da persone del cui operato essi debbano rispondere;
- n) i danni determinati od agevolati con dolo o colpa grave da dipendenti del Contraente e/o dell'Assicurato, dalle persone del cui operato essi debbano rispondere nonché da coloro che sono incaricati della sorveglianza dei locali. In tali ipotesi, i danni sono ricompresi in assicurazione, qualora il Contraente e/o l'Assicurato agiscano giudizialmente contro gli autori, diretti o che abbiano concorso ad agevolare il fatto, ed essi stessi non agiscano in rivalsa contro di essi;
- o) gli ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere, nonché la mancanza di strumenti musicali rilevata in occasione di inventario;
- p) i danni causati da o conseguenti a estorsioni o truffe;
- q) i danni verificatisi in occasione di eruzioni vulcaniche, maremoti, maree e fenomeni di acqua alta;
- r) i danni verificatisi in occasione di allagamenti, inondazioni e alluvioni;
- s) i danni verificatisi in occasione di terremoti;
- t) i danni conseguenti ad atto di confisca del bene;
- u) i danni indiretti in genere anche se conseguenti ad un danno materiale indennizzabile;
- v) i danni verificatisi in occasione o conseguenti ad uso improprio dei beni assicurati.

Art. 3 Base di valutazione

- a) La base di valutazione per la liquidazione sarà la seguente:
- per i beni elencati individualmente, i valori accettati dall'Assicuratore ed indicati scheda di polizza – Allegato 1.
L'Assicuratore non risarcirà più di quanto concordato;
- b) In caso di perdita o danno parziale ad uno qualunque dei beni assicurati, l'ammontare liquidabile sarà costituito dai costi e dalle spese di riparazione/restauro più il deprezzamento derivato **ma, in nessun caso potrà eccedere il valore complessivo del bene assicurato, valutato come da punto a) che precede.**

Art. 4 Condizioni essenziali

Qualsiasi cosa che segue, da fare od adempiere da parte dell'Assicurato, sarà pregiudiziale della validità della presente copertura ed agli obblighi dell'Assicuratore.

a) Obblighi di diligenza

Il Contraente e l'Assicurato devono conservare, usare e manipolare gli strumenti secondo i criteri del buon padre di famiglia. In particolare nei periodi di non uso, gli strumenti devono essere riposti nelle apposite ed idonee custodie, se esistenti per il tipo di strumento. Se per tutti o parte degli strumenti sono previste in polizza particolari cautele, difese o prescrizioni per la conservazione, la Società e' obbligata solo se tali previsioni sono rispettate.

b) Trasporti

In caso di trasporto/spedizione, gli strumenti devono essere chiusi in contenitori adeguati alla loro natura od essere imballati a regola d'arte.

Per i trasporti con veicoli lo strumento deve essere caricato in modo tale che, in assenza di incidenti, sia protetto dai normali urti e scuotimenti che si producano durante il viaggio. Inoltre i veicoli devono essere costantemente e ininterrottamente sorvegliati anche durante le soste (presso parcheggi sorvegliati) e curando a che il bene assicurato non risulti visibile dall'esterno del veicolo stesso.

Le spedizioni postali devono essere effettuate come assicurate e sono ammesse per oggetti di valore non superiore a Euro 1.500,00.

Le spedizioni aeree devono essere fatte con dichiarazione di valore. Durante i viaggi aerei gli strumenti devono essere caricati in cabine o stive pressurizzate e riscaldate.

Allorché lo strumento musicale viene movimentato e/o trasportato a mano, le garanzie della presente polizza operano unicamente e limitatamente contro:

- a) il furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto a mano;
- b) il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o tiene a mano lo strumento medesimo;
- c) il furto strappando di mano o di dosso alla persona lo strumento medesimo;
- d) la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);

L'assicurazione è operante esclusivamente per il Contraente/Assicurato o per la persona incaricata della movimentazione/trasporto a mano.

c) Impianti di allarme e relativa manutenzione

L'Assicurato ha l'obbligo di accertarsi che tutte le protezioni fisiche notificate all'Assicuratore siano pienamente operative ogniqualvolta i locali sono lasciati incustoditi.

L'Assicurato ha altresì l'obbligo di accertarsi che tutti gli allarmi antincendio e i sistemi di sicurezza notificati all'Assicuratore siano attivati ogniqualvolta detti locali sono lasciati incustoditi. L'Assicurato deve inoltre informare l'Assicuratore, in tempo ragionevole, di qualsiasi circostanza e/o evento che possano compromettere o limitare il corretto funzionamento di tali dispositivi; in tal caso l'Assicuratore potrà variare i termini e le condizioni della copertura.

Nel caso in cui le aperture dei locali siano poste a meno di 4 metri dal suolo o da superfici praticabili per via ordinaria dall'esterno e non vi sia presenza di persone nei medesimi, il furto avvenuto con introduzione del ladro mediante la sola rottura di vetri o cristalli (non antisfondamento) verrà indennizzato deducendo dall'importo liquidato a termini di polizza uno scoperto del 20%; nel caso di presenza di persone nei locali l'indennizzo verrà corrisposto senza alcuna detrazione.

In ogni caso tutti i sistemi, i dispositivi e le protezioni debbono essere sottoposti a regolare manutenzione da parte di ditte specializzate e controllati almeno una volta all'anno.

d) Cambiamento nelle circostanze

L'Assicurato deve informare l'Assicuratore, non appena è ragionevolmente possibile, di qualsiasi cambiamento nelle circostanze che possa influire materialmente sulla presente assicurazione.

Art. 5 Beni riacquistati

L'Assicurato avrà il diritto di riacquistare dall'Assicuratore ogni bene recuperato per il quale sia stata risarcita l'intera somma assicurata, pagando il minore tra:

- l'importo liquidato per il sinistro più gli interessi dalla data di liquidazione, sulla base di un tasso bancario pertinente, più le spese di perizia e di recupero;
- il valore di mercato al momento del recupero.

L'Assicuratore notificherà all'Assicurato, tramite lettera al suo ultimo indirizzo conosciuto, il diritto di riacquistare i beni recuperati e **L'Assicurato avrà 60 giorni di tempo dalla data di notifica per esercitare il proprio diritto.**

Art. 6 Acquisizione

In caso l'Assicurato acquisisca, durante il periodo di validità della presente assicurazione, beni in aggiunta a quelli qui assicurati e con un limite massimo del **50%** del valore totale indicato scheda di polizza – Allegato 1 questi beni verranno ritenuti coperti dalla presente garanzia assicurativa, a condizione che l'Assicurato ne notifichi l'esistenza all'Assicuratore entro 60 giorni dalla data di acquisizione e corrisponda all'atto della notifica un premio addizionale pro-rata.

Art.7 Estensione Territoriale

La garanzia è operante per le esibizioni, manifestazioni, esposizioni o fiere che si svolgano in tutto il mondo ad eccezione dei paesi di seguito riportati:

Afghanistan, Albania, Armenia, Argentina, Azerbaijan, Bangladesh, Belarus, Belize, Bolivia, Bosnia-Herzegovina, Brasile, Birmania, Bulgaria, Caraibi, Cambogia, Cile, Congo, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Egitto, El Salvador, Georgia, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, India, Indonesia, Iran, Iraq, Israele, Giamaica, Giordania, Kazakistan, Kirgistan, Laos, Lebanon, Macedonia, Malesia, Messico, Moldavia, Montenegro, Marocco, Nepal, Nicaragua, Nord Corea, Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Perù, Filippine, Romania, Russia, Serbia, Somalia, Sud Africa, Sud Corea, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Siria, Tajikistan, Taiwan, Tailandia, Trinidad & Tobago, Tunisia, Turkmenistan, Ukraine, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam, Yemen.

Ad integrazione di quanto sopra si precisa che La Società non è obbligata alla copertura ed a pagare alcun danno o fornire alcun beneficio qualora espongano la Società a qualunque sanzione, divieto o restrizione in ottemperanza di risoluzioni emanate dalle Nazioni Unite o del commercio o sanzioni economiche, leggi o regolamenti adottati dall'Unione Europea, Regno Unito o dagli Stati Uniti d'America.

NORME IN CASO DI SINISTRO

Art. 8 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno sarà determinato con le seguenti modalità:

- dall'Assicuratore, o da un perito da questo incaricato con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti;
- fra due periti nominati uno dall'Assicuratore ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

Nel caso in cui le parti abbiano nominato due periti che non abbiano raggiunto un accordo, questi potranno nominare un terzo perito e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti. Il terzo perito, su richiesta anche di uno solo dei periti, dovrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano su quella del terzo perito, tali nomine vengono demandate, su iniziativa della parte più diligente, al presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. A richiesta di una delle Parti, il terzo perito deve essere scelto fuori dalla provincia dove è avvenuto il sinistro. **Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quello del terzo è per metà a carico dell'Assicurato che conferisce all'Assicuratore la facoltà di pagare detta spesa e di prelevare la sua quota dell'indennizzo dovutogli.**

Art. 9 Mandato dei periti

I Periti devono:

- indagare sulle circostanze di tempo e luogo e sulle modalità del sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 9.
- procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.7 lettera b) i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle suddette operazioni peritali sono vincolanti per le Parti salvo gli errori di conteggio che dovranno essere rettificati. Le Parti rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 10 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno:

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) come previsto dall'art. 1914 C.C., adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari per limitarne le conseguenze e salvaguardare i beni assicurati;
- b) denunciare l'accaduto all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo;
- c) ai sensi dell'art. 1913 C.C., darne avviso alla Società entro 5 giorni da quando ne è venuto a conoscenza a mezzo raccomandata, telegramma o telefax specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
- d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, mettendo a disposizione della Società o dei Periti i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento utile alla determinazione dell'indennizzo;
- e) conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno, i residui e le tracce del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo.

Per presentare denuncia di sinistro l'Assicurato e/o il Contraente dovranno trasmettere la necessaria documentazione, come previsto agli Artt. 12 e 13 delle Condizioni Generali, al proprio intermediario assicurativo oppure direttamente all'Assicuratore ai seguenti recapiti:

Via Fabio Filzi 29, Milano (MI), 20124
Fax +39 02 2626 0935
sinistri.lsm@legalmail.it

- b) dietro ragionevole richiesta dell'Assicuratore, fornire tutte quelle informazioni e prove che si riferiscono ai beni perduti o danneggiati ed alle circostanze della perdita o del danno che egli sia in grado di fornire;
- c) cooperare nell'indagine e/o nella definizione del danno e dietro specifica richiesta dell'Assicuratore, dovrà accettare di sottoporsi a interrogatorio, sotto giuramento, da parte di una qualsiasi persona da loro incaricata.

Art. 11 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente e/o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo

Art. 12 - Determinazione dell'indennizzo.

In caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore dello strumento nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi. In caso di danneggiamento suscettibile di riparazione la Società corrisponde il costo della riparazione più gli eventuali costi di trasporto da e per il riparatore col limite massimo della differenza tra il valore che lo strumento aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello dello strumento nello stato in cui si trova dopo il sinistro. Non si tiene conto nella determinazione del valore e dell'indennizzo di deprezzamento, valori affettivi o mancati introiti per mancato uso.

Art. 13 - Assicurazione parziale.

Se dalle stime fatte risulta che i valori di uno o più strumenti, presi ciascuno separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate per gli strumenti stessi, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuno strumento relativamente al quale è risultata l'eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altri strumenti.

Tale criterio non si applica quando per la totalità degli oggetti in garanzia l'assicurazione sia prestata con stima accettata. Se detta stima riguarda solo parte degli strumenti assicurati, il criterio di cui al primo comma si applica per la parte restante.

Art. 14 - Limite massimo di indennizzo.

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. L'Assicurato non ha diritto di abbandonare alla Società né in tutto né in parte gli strumenti musicali residuati o salvati dal sinistro.

Art. 15 - Pagamento dell'indennizzo.

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento della quietanza sottoscritta. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. e Esclusioni delle Condizioni Particolari lettere l), m), n).

A seguito del pagamento dell'indennizzo per danno o perdita totale, l'accettazione dell'importo liquidato comporterà la rinuncia del proprietario, in favore della Società, alla proprietà del bene medesimo, con facoltà della Società stessa di avvalersene o meno, fermo restando il diritto del proprietario all'indennizzo.

Se, a seguito del sinistro, è stato aperto un procedimento, civile o penale, la Società corrisponderà l'indennizzo solo a seguito di presentazione del certificato di chiusa inchiesta ovvero di sentenza passata in giudicato da cui risultino la legittimazione dell'assicurato e l'assenza di cause di esclusione o di inoperatività della garanzia assicurativa.

Art. 16 – Recupero degli oggetti di cui alla denuncia di sinistro

Se gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati in tutto od in parte, l'avente titolo all'indennizzo deve darne avviso alla Società. Tali oggetti sono di proprietà della Società qualora essa abbia indennizzato integralmente il danno a termini di polizza. La Società può consentire all'avente titolo di riacquistare la proprietà degli oggetti ove questi provveda a restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi.

Qualora la Società abbia liquidato solo parzialmente il danno, gli oggetti restano di proprietà dell'avente titolo, fermo il suo obbligo di restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi.

Ove gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengano recuperati, in tutto o in parte, prima del pagamento dell'indennizzo, la Società è tenuta ad indennizzare, per gli oggetti recuperati, soltanto i danni patiti dai medesimi in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro. Se, a seguito del recupero, si accerti che gli oggetti sono di qualità o valore diverso da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, gli oggetti restano nella disponibilità dell'avente titolo che si obbliga a restituire alla Società l'intero importo eventualmente liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi, fermo l'obbligo della Società di indennizzare soltanto i danni patiti dagli oggetti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.

ESCLUSIONI AGGIUNTIVE

Art. 17 Clausola di esclusione di attacchi cibernetici

i) fermo restando quanto previsto dalla clausola *ii)* che segue, in nessun caso la seguente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese causate o a cui abbia contribuito o derivanti, direttamente o indirettamente dall'uso di o da operazioni compiute, al fine di arrecare danno a mezzo di computer, sistema informatico, programma di software, codice vandalico, virus, processo o altro sistema elettronico.

ii) Ove la presente clausola sia parte di polizze che coprono rischi derivanti da guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o conflitto civile, o da qualsiasi atto ostile da parte di o nei confronti di una potenza belligerante, terrorismo o persona che agisca per motivi politici la clausola *i)* non opererà nel senso di escludere perdite (che sarebbero altrimenti coperte) derivanti da qualsiasi computer, sistema informatico o programma software, o di altro sistema elettronico nel sistema di lancio e/o comando e/o dispositivo di fuoco di qualsiasi arma o missile.

Art. 18 Clausola di esclusione contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche

In nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese direttamente o indirettamente causate o a cui abbia contribuito o derivanti:

- a) da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;
- b) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblanti o componenti nucleari degli stessi;
- c) da armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare o altra reazione, forza o materia simile;
- d) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L'esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;
- e) da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.

Art. 19 Limitazione ed esclusione in presenza di sanzioni

Nessun Assicuratore sarà tenuto a fornire copertura assicurativa e nessun Assicuratore sarà obbligato a pagare alcun sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura assicurativa, pagamento di tale sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe l'Assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivante da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America.

L'ASSICURATO/CONTRAENTE

.....

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile l'Assicurato dichiara:

a) di aver preso conoscenza delle Condizioni Generali di Assicurazione e di approvarne specificamente le seguenti disposizioni:

Art. 1 – Dichiarazioni inesatte e reticenze; Art. 3 – Decorrenza dell'Assicurazione – Pagamento del premio; Art. 5 – Aggravamento del rischio; Art.7 Recesso in caso di sinistro; Art. 8 Proroga del contratto;

b) di aver preso conoscenza delle Condizioni Particolari, delle Condizioni aggiuntive e/o addizionali, e/o delle clausole dattiloscritte, e/o di allegati facenti parte integrante della presente polizza e di approvarne espressamente i relativi contenuti, ed in particolare le seguenti disposizioni:

Art. 1 – Rischi Assicurati; Art. 2 Esclusioni; Art. 3 – Base di valutazione; Art. 4 Condizioni Essenziali; comma a) b) c) d); Art.6 – Acquisizione; Art. 7 – Estensione Territoriale;

L'ASSICURATO/CONTRAENTE

.....

Mezzi di pagamento consentiti dall'Impresa

Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all'intermediario (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni) con le seguenti modalità:

- a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa per conto della quale operano o a quella per cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

È consentito pagare in contanti i premi per l'assicurazione contro i danni, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto sopra indicato, aventi importo non superiore a 750,00 euro annui per ciascun contratto.